

Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo,
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso
di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone
la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare
il territorio svizzero
 (del 23 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 6 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las) e la successiva modifica del 3 dicembre 2002;
- richiamata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);

d e c r e t a :

Capitolo 1

Campo d'applicazione e competenze

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

- a) richiedenti l'asilo;
- b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
- c) persone provvisoriamente ammesse;
- d) persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d'esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

²Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell'Ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999 (Oasi 2).

Competenze

Art. 2 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), e per esso la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: Ufficio), è competente per concedere le prestazioni assistenziali ai sensi del presente regolamento.

²Per le persone di cui all'articolo 1 cpv. 1, la Divisione e l'Ufficio possono delegare ad enti autonomi pubblici o privati l'adempimento di questo compito, mediante la stipulazione di un contratto di prestazione.

³In caso di stipulazione di un contratto di prestazione ai sensi del precedente capoverso, gli enti incaricati possono adottare delle direttive interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni assistenziali, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l'espressa autorizzazione della Divisione e dell'Ufficio.

Capitolo 2

Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari
di un permesso di dimora, persone provvisoriamente ammesse

Richiesta della prestazione assistenziale

Art. 3 La richiesta di prestazione assistenziale, sottoscritta dal richiedente, va indirizzata direttamente all'Ufficio.

Obbligo di informare

Art. 4 Il richiedente della prestazione assistenziale deve informare l'Ufficio della propria situazione economica ed autorizzarlo a chiedere informazioni a terzi.

Obbligo di segnalazione

Art. 5 Il beneficiario della prestazione assistenziale deve segnalare all'Ufficio ogni

modifica della propria situazione personale e finanziaria.

Prestazioni percepite indebitamente

Art. 6 ¹Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite all'Ufficio.

²Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'Ufficio ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.

Rimborso e garanzia

Art. 7 ¹Il rimborso delle prestazioni assistenziali e la garanzia di questa restituzione sono regolati dagli articoli 85 e 86 LAsi e dagli articoli 8 e seguenti OAsi 2.

²Le persone provvisoriamente ammesse sono equiparate ai richiedenti l'asilo.

Inizio ed estinzione del diritto alla prestazione assistenziale

Art. 8 ¹Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

²Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

³Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.

⁴Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall'art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.

Entità delle prestazioni assistenziali

Art. 9[1] ¹Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell'alloggio e dei costi della salute.

²Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

- | | | |
|---|-----|-------|
| a) persona sola | CHF | 500.- |
| b) coniugi | CHF | 750.- |
| c) supplemento per 1° figlio minorenni | CHF | 317.- |
| d) supplemento per ogni figlio minorenni, dal 2° in poi | CHF | 268.- |

³Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.-.

⁴Le spese per l'alloggio sono concesse tenendo conto di quanto rimborsato dalla Confederazione.

⁵Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell'elettricità, dell'assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

⁶Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall'Ufficio.

⁷È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall'Ufficio.

⁸Nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l'importo viene ridotto proporzionalmente.

⁹La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell'errore commesso e del danno causato.

Scelta e affiliazione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie

Art. 9a[2] ¹In applicazione delle disposizioni previste dall'art. 82a della LAsi, l'Ufficio decide annualmente:

- l'affiliazione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie dei beneficiari di prestazione assistenziale;
- la forma assicurativa (franchigia e modello assicurativo);
- l'assicuratore (uno o più assicuratori).

²Il riconoscimento del pagamento del premio mensile dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, della franchigia e delle partecipazioni previste all'art. 9 è vincolato al rispetto delle disposizioni emanate dall'Ufficio.

Rimedi di diritto

Art. 10 ¹Contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall'Ufficio o per sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all'Ufficio entro 30 giorni dalla notifica.

²Il reclamo deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da un suo rappresentante.

³Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell'art. 33 Laps.

Capitolo 3

Persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

Entità delle prestazioni assistenziali

Art. 11 ¹Alle persone di cui all'art. 1, cpv. 1, lett. d), che non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana.

²Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura.

³Se per l'alimentazione e l'igiene personale appare più razionale l'attribuzione di una somma in denaro, questa ammonta a fr. 10.-- al giorno per persona.

Preminenza del diritto federale

Art. 12 Le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con una decisione negativa dopo procedura d'esame sono soggette all'art. 9 anziché all'art. 11, fintanto che la Confederazione riconosce per questa categoria il diritto all'aiuto sociale ai sensi della LAsi.

Capitolo 4

Norme transitorie e finali

Entrata in vigore

Art. 13 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2007.

Publicato nel BU **2007**, 35 e 44.

[1] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.

[2] Art. introdotto dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.